



**COMUNE DI CERAMI**  
**PROVINCIA DI ENNA**

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**NR.7 DEL 1° 04.2015**

**OGGETTO:** Imposta Unica Comunale -IUC-. Approvazione delle Aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2015.

L'anno duemilaquindici, il giorno uno del mese di aprile, alle ore 18,30 e seguenti, nei locali Municipali all'uopo destinati, si è riunito, in pubblica adunanza, il Consiglio Comunale.

Alla convocazione, -in sessione non urgente-, ritualmente partecipata ai Consiglieri nelle forme di legge, sui 12 Componenti assegnati ed in carica, all'appello nominale risultano presenti / assenti :

NR.	NOMINATIVO DEL CONSIGLIERE	PRESENTE	ASSENTE
1	<i>PROTO Maria Samanta</i>	X	
2	<i>PUZZO Alfonso</i>	X	
3	<i>BONANNO Rosamaria</i>	X	
4	<i>CACCIATO Silvestro</i>	X	
5	<i>DISTEFANO Antonella</i>	X	
6	<i>STIVALA Giacomo</i>	X	
7	<i>MONGIOJ Agostino</i>	X	
8	<i>INTILI Angelo</i>	X	
9	<i>GRASSO Michele</i>	X	
10	<i>LOMBARDO Antonio</i>	X	
11	<i>STIVALA Carmela</i>		X
12	<i>BONANNO Giusy</i>	X	
	<b>TOT. Pres.ti/Ass.ti</b>	<b>11</b>	<b>1</b>

Viste le risultanze dell'eserito appello nominale, si dà atto del raggiungimento del numero legale necessario a rendere valida la seduta.

Presiede il Presidente, *Consigliere Mongioj Avv. Agostino.*

Partecipa ai lavori la Segretaria Comunale *Dott.ssa Giuseppina La Morella.*

Vengono designati scrutatori i Consiglieri: *Cacciato, Intili e Bonanno Giusy.*

Si dà atto della presenza del *Sindaco* e degli *Assessori Mongioj, Grasso e Mirenda.*



**COMUNE DI CERAMI**  
**PROVINCIA DI ENNA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**NR. 7 del 1°.04.2015**

**OGGETTO: Imposta Unica Comunale – IUC - Approvazione delle Aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2015.**

**IL PRESIDENTE**

Introduce l'argomento e, su richiesta, dà facoltà al vice Sindaco di relazionare in merito alla proposta. Questi, richiamandosi a quanto previsto nel vigente regolamento TASI, approvato con deliberazione consiliare n.22/2014, svolge relazione in merito all'applicazione delle proposte aliquote, rappresentando che la loro determinazione è stata effettuata cercando di contenere al minimo l'importo della relativa imposizione.

Indi, espone l'articolazione delle proposte aliquote, motivando, per ciascuna voce, le motivazioni della loro rispettiva determinazione. Stessa dettagliata disamina svolge in merito alle voci di destinazione dell'introito dell'imposta in trattazione.

Successivamente, su richiesta del Presidente e del Consigliere Puzzo, risponde ad alcuni chiarimenti e specificazioni inerenti l'argomento.

Ultimata la relazione del vice Sindaco, il **Presidente**, non avendo alcun altro Consigliere chiesto di parlare, pone a votazione palese e per alzata di mano la discussa proposta deliberativa.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** ed esaminata la proposta di deliberazione;

**ASCOLTATA** la relazione del vice Sindaco;

**VISTO** il vigente regolamento comunale della TASI, approvato con atto consiliare n.22/2014;

**DATO ATTO** che sulla proposta è stato espresso parere favorevole anche dall'Organo di Revisione Economico-Finanziaria;

**VISTO** il vigente Ordinamento Amministrativo degli EE. LL. -;

-----con votazione palese ed all'unanimità, con 11 voti favorevoli su numero 11 consiglieri presenti e votanti,

**D E L I B E R A**

**Approvare integralmente la proposta deliberativa al presente verbale allegata per costituirne unico ed inscindibile contesto.**



# COMUNE DI CERAMI

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
-UFFICIO TRIBUTI-

**OGGETTO:** Imposta Unica Comunale – IUC – Approvazione delle Aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2015.

## Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Atteso che la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190, del 23/12/2014), al comma 679, prevede che le disposizioni transitorie, inizialmente stabilite solo per l'anno 2014, siano estese anche al periodo d'imposta dell'anno 2015.

**Ricordato** che la TASI:

- è destinata a sostituire a partire dal 1° Gennaio 2014, il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

**Visto** il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

**Richiamati** in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), e dalla Legge n. 190, del 23/12/2014, comma 679, i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. (come modificato dal comma 679 della Legge 190/2014). Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

**Atteso** che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2016 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677 come modificato dal comma 679 della Legge n. 190/2014);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31

c)

Visto  
Cons

Rich

ε

t

Vista  
seg  
fini d

Ab

dicembre 2013. Anche per l'anno 2015 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;

➤ per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

**Visto** il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22, in data 10 giugno 2014, *immediatamente esecutiva ai sensi di legge*;

**Richiamato** in particolare gli articoli 7 e 11 del Regolamento, i quali stabiliscono:

a) ai fini dell'applicazione delle riduzioni/detrazioni, quanto segue (art. 11):

➤ abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero purché iscritti e/o in altro Comune della Repubblica Italiana 10%;

➤ trovano applicazione le riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico artistico;

➤ a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del possessore come definite ai fini IMU è riconosciuta una detrazione pari a 50 euro limitatamente ai nuclei famigliari in possesso dei seguenti requisiti:

- ISEE non superiore a € 2.000,00;

- presenza di un soggetto con disabilità non inferiore al 75%;

- composti unicamente da persone ultrasettantacinquenni compiuti alla data del 01/01/2014 data di entrata in vigore del presente regolamento, nel cui nucleo familiare è ammessa la presenza di una badante;

b) un riparto del carico tributario complessivo del 20% a carico dell'utilizzatore e del 80% a carico del possessore (art. 7);

**Vista** la propria deliberazione n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, *esecutiva ai sensi di legge/immediatamente eseguibile*, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria (IMU):

#### Aliquote e detrazioni IMU anno 2015

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

2  
3  
4  
5  
6

Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;	€ 200,00
---	----------

➤ **Ritenuto** quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2015, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dal comma 679 della Legge n. 190/2014:

a fr  
Rit  
Vis

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,50 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,10 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	2,10 per mille
Per tutti gli altri immobili comprese le aree fabbricabili, con esclusione: della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014.	2,10 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille

**Stimato** in € 130.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;


**Dato atto** che, in base a quanto previsto dall'articolo 9 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- a) illuminazione pubblica;
- b) manutenzione strade;
- c) manutenzione del verde;
- d) sgombero della neve ;
- e) sicurezza;
- f) protezione civile;

Via

**Visti** i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento dal numero 1) al numero 6), di cui si riportano le risultanze finali:

IND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	<i>illuminazione pubblica</i>	€ 60.000,00



2	manutenzione strade	€ 40.000,00
3	manutenzione del verde	€ 10.000,00
4	sgombero della neve	€ 10.000,00
5	sicurezza	€ 5.000,00
6	protezione civile	€ 5.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 130.000,00</b>

a fronte di un gettito di € 130.000,00 (copertura 100%);

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Visti:**

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**Visti:**

- il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 (G.U.R.I. n. 301, in data 30 dicembre 2014), con il quale è stato prorogato al 31 Marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2015, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 16 Marzo 2015 (G.U.R.I. n. 67, in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine di cui sopra;

**Richiamato** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**Viste:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Acquisiti**, sulla presente proposta, i pareri favorevoli di cui alla Legge Regionale 23.12 2000, n. 30;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente O.R.EE.LL.;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Ritenuta** la propria competenza;

– per tutti i motivi sopra esposti, propone di,

**DELIBERARE**

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2015:

Fatti/Spazio	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,50 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,10 per mille



Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	2,10 per mille
Per tutti gli altri immobili comprese le aree fabbricabili, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014.	2,10 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille

2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 e dal comma 679 della Legge n. 190/2014;

3) di stabilire, in attuazione degli articoli 7 e 11 del Regolamento per l'applicazione della TASI, le seguenti riduzioni/detractions per abitazione principale:

a) ai fini dell'applicazione delle riduzioni/detractions, quanto segue (art. 11):

- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero purché iscritti e/o in altro Comune della Repubblica Italiana 10%;
- trovano applicazione le riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico artistico;
- a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del possessore come definite ai fini IMU è riconosciuta una detrazione pari a 50 euro limitatamente ai nuclei famigliari in possesso dei seguenti requisiti:
  - ISEE non superiore a € 2.000,00;
  - presenza di un soggetto con disabilità non inferiore al 75%;
  - composti unicamente da persone ultrasettantacinquenni compiuti alla data del 01/01/2014 data di entrata in vigore del presente regolamento, nel cui nucleo famigliare è ammessa la presenza di una badante;

b) un riparto del carico tributario complessivo del 20% a carico dell'utilizzatore e del 80% a carico del possessore (art. 7);

4) di stimare in € 130.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detractions di cui sopra;

5) di stabilire in € 130.000,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento dal n. 1) al n. 6) di cui si riportano le risultanze finali:


ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	illuminazione pubblica	€ 60.000,00


2	<i>manutenzione strade</i>	€ 40.000,00
3	<i>manutenzione del verde</i>	€ 10.000,00
4	<i>sgombero della neve</i>	€ 10.000,00
5	<i>sicurezza</i>	€ 5.000,00
6	<i>protezione civile</i>	€ 5.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 130.000,00</b>

- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);
- 7) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet e all'Albo Pretorio del Comune di Cerami;

**Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria**

- Rag. Angelo Sutera -





# COMUNE DI CERAMI

PROVINCIA DI ENNA

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

## PARERI SULLA PROPOSTA

allegati alla

- o Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 01.04.2015

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione delle aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2015.

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art. 12 Legge Regionale 23 dicembre 2000, n. 30)

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.
- Su esprime parere sfavorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto per i seguenti motivi \_\_\_\_\_

Cerami, li 18/03/2015

Il Responsabile dell'Area  
Economico-Finanziaria  
(Rag. Angelo Sufera)

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE e COPERTURA FINANZIARIA (art. 12 Legge Regionale 30/2000 e art. 55 Legge 142/1990)

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
- Si esprime parere sfavorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta di deliberazione in oggetto per i seguenti motivi \_\_\_\_\_
- Si attesta che la proposta di deliberazione in oggetto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Cerami, li 18/03/2015

Il Responsabile dell'Area  
Economico-Finanziaria  
(Rag. Angelo Sufera)

# COMUNE DI CERAMI

Provincia di Enna

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.03/15

Data 24/03/2015

OGGETTO: Parere in merito alle proposte di approvazione delle aliquote dei tributi TASI ed IMU anno 2015.

L'anno 2015, il giorno ventiquattro del mese di marzo, l'organo unico di revisione economico finanziaria chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale inerenti l'approvazione delle aliquote dei tributi TASI ed IMU anno 2015;

tenuto conto delle funzioni che l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 attribuisce all'organo di revisione

dopo aver preso visione della normativa vigente  
della normativa vigente;  
delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale,  
del parere favorevole di regolarità tecnica  
del parere favorevole di regolarità contabile  
della documentazione richiesta;

### OSSERVATO

in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, che l'entrata appare soddisfacente, in relazione alle aliquote proposte,

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;


### ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulle proposte di deliberazione inerenti l'approvazione delle aliquote dei tributi TASI ed IMU anno 2015.

Invita l'Amministrazione comunale

ad allegare il presente parere alla documentazione da consegnare per la discussione e l'approvazione delle proposte di deliberazione.

L'organo Unico di revisione economico-finanziaria  
Dott.ssa Anello Giuseppina



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to *Avv. Agostino Mongioi*

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to *Proto Maria Samanta*

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to *Dott. ssa Giuseppina La Morella*

E' copia conforme all'originale utilizzabile per uso amministrativo o per l'esclusivo esercizio della carica di Consigliere od Amministratore Comunale.

Cerami, li - 8 APR. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE

*Dott. ssa Giuseppina La Morella*

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

-Che la presente deliberazione, in esecuzione di quanto previsto e statuito dall'art. 11 della Legge Regionale nr. 44/91, e successive modifiche ed integrazioni, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, a partire dal - 9 APR. 2015 - ;

-Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19 APR. 2015

*A* Ai sensi dell'art. 12, comma 1°, della L.R. nr. 44/91, perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione;

*Δ* Ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L.R. nr. 44/91, perché dichiarata immediatamente eseguibile - .

Cerami, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Dott. ssa Giuseppina La Morella*